



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0014893/GAB del 30/07/2015

~~X ASS~~ ← *da
gnere*

SEGRETERIA
PRESIDENTE
05 AGO 2015
VISTO
IL PRESIDENTE



Caro Presidente,

con riferimento alla legge regionale Friuli Venezia Giulia del 17 luglio 1996, n. 24, recante "Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere", rilevo con preoccupazione che ancora una volta non si è ritenuto di tenere conto della documentata richiesta di adeguare al 20 gennaio 2016, la data di chiusura della caccia per le specie: beccaccia *Scolopax rusticola*, tordo bottaccio *Turdus philomelos* e cesena *Turdus pilaris*.

Rammento che in proposito la Commissione europea ha avviato contro l'Italia il caso EU-Pilot 6955/14/ENVI, nel quale si evidenzia, fra l'altro, la mancata chiusura della caccia per le specie sopracitate nel periodo di migrazione prenuziale, in violazione della Direttiva 2009/147/CE, e dell'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il Governo è già intervenuto per adeguare autoritativamente, la stagione di caccia nella Regione Friuli Venezia Giulia, così come di alcune altre Regioni che non avevano ritenuto di provvedere in tal senso. Peraltro, non ritenendo ancora sufficiente l'operato dell'Italia, la Commissione europea ha nuovamente richiamato il Governo italiano alla piena e corretta attuazione della Direttiva 2009/147/CE in materia di protezione della fauna avicola.

Al momento, giova ricordare che il documento tecnico di riferimento per stabilire i periodi in cui l'attività venatoria può essere consentita rimane il *Key concept*.

Rispetto a tale documento non sono emerse – né da parte dell'ISPRA, né da parte delle Regioni – nuove evidenze scientifiche in grado di supportare davanti alla Commissione europea l'ammissibilità di eventuali deroghe o modificazioni rispetto ai periodi di caccia consentiti in base a quel documento tecnico. Pertanto restano validi, al momento, i dati che attestano come la migrazione delle specie: beccaccia *Scolopax rusticola*, tordo bottaccio *Turdus philomelos* e cesena *Turdus pilaris* abbia inizio in Italia nella seconda decade di gennaio, con conseguente necessità di chiudere la caccia a tali specie non oltre il 20 gennaio.


Dottoressa Debora Serracchiani
Presidente Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia, 1
34121 Trieste

Ad ogni buon conto, ti rappresento che i competenti Uffici del mio Ministero hanno da tempo sollecitato la Commissione europea affinché provveda ad una coerente applicazione della Direttiva 2009/147/CE in tutti gli Stati Membri, ponendo fine alle differenze e alle incongruenze geografiche oggi lamentate per la data di chiusura della caccia.

Nella odierna situazione, quindi, al fine di non pregiudicare le trattative con la Commissione europea volte a consentire la chiusura del richiamato Caso EU-Pilot, ti prego di considerare la necessità di assicurare che i periodi di caccia della Tua Regione per la stagione 2015-2016 risultino pienamente conformi alle indicazioni sopra rappresentate.

Cordiali saluti.

Gian Luca Galante



Invio esclusivamente a mezzo PEO in f.to pdf

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI area risorse agricole, forestali e ittiche	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. SCRI/12.5/64120
riferimento: n. SCRI/12.5/
allegato: nota dd.30.07.2015 Ministero
Ambiente
Udine, 08 SET. 2015

Alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
Ufficio studi faunistici
paesaggio@regione.fgv.it
umberto.fattori@regione.fvg.it

oggetto: legge regionale n. 24/1996, articolo 8 - Calendari venatori - Richiesta parere.

Allo scrivente Servizio, per il tramite dell'Assessorato alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, è pervenuta l'allegata nota (prot. 0014893/GAB del 30/07/2015) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Uffici di diretta collaborazione del Ministro - concernente l'adeguamento alla Direttiva 2009/147/CE, e all'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dei periodi di caccia delle specie Beccaccia, Tordo bottaccio e Cesena.

Al fine di ottemperare alle disposizioni impartite dal Ministero, per la corrente annata venatoria si ritiene necessario avvalersi del disposto dell'articolo 8, della legge regionale n. 24/1996.

Si chiede pertanto di esprimere un parere in merito alle limitazioni dei periodi di caccia per le specie sopra richiamate.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Marina Bortotto

/magav



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, Pianificazione TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA	
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità	territorio@certregione.fvg.it paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 144 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

STBP/B/26568

10 SET 2015

Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali
Area risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
agricoltura@certregione.fvg.it

e, p.c.
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

oggetto: LR 24/96 – Parere circa i calendari venatori degli uccelli


Con riferimento alla richiesta di parere n. SCRI/12.5/67120, inviata da Codesto Servizio in data 8.09.2015, si richiamano le note prot. n. 34186 del 15.12.2014, n. 35957 del 24.12.2014 e n. 6706 del 13.03.2015, allegate.

Per le motivazioni già esposte nelle medesime, che qui integralmente si richiamano, si conferma la necessità di sospendere l'attività venatoria al 20 gennaio per le due specie di turdidi *Turdus philomelos* e *Turdus pilaris*, in via cautelativa dal 1° ottobre al 31 dicembre per la specie Beccaccia *Scolapax rusticola*.

La richiesta di modifica dei calendari al 20 gennaio trova fondamento nel divieto di caccia nel periodo prenuziale, sancito dall'articolo 7 della Direttiva 09/147/CE e dalla L. 157/92, e non già in motivazioni legate alla consistenza delle specie o a eccezionali o speciali circostanze.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore dell'Ufficio studi faunistici
dott. Umberto Fattori



RAFUF

Amministrazione competente:
Unità organizzativa:
Responsabile del procedimento:

Direzione c. infrastrutture, mobilità, pianificazione territorio e lavori pubblici, università
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità – Ufficio studi faunistici
dott. Umberto Fattori - tel. 0432 555660

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, Pianificazione TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA	
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ	
67734 10 SET 2015 9	
12 6	SUBCL

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ	
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità	paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 144 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n.
riferimento
Allegato:
Udine,

35957/13

24 DIC 2014

Servizio caccia e risorse ittiche
Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali
Via Sabbadini, 31
33100 Udine

e, p.c.
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
paesaggio@regione.fvg.it

oggetto: Direttiva 2009/147/CE - Caso EU-Pilot 6955/14/ENVI. Parere circa la modifica dei calendari venatori. Integrazioni a seguito della seduta del Comitato faunistico regionale del 22.12.2014

Con riferimento alla nota n. 94882 inviata da codesto Servizio in data 12 dicembre 2014, al parere n. 34816 rilasciato da questo Ufficio in data 15.12.2014 e alla successiva richiesta formulata dal presidente del Comitato faunistico regionale di valutare gli elementi conoscitivi emersi e discussi nella seduta del 22.12.2014, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 7 della direttiva 09/147/CE "Uccelli" stabilisce che gli uccelli non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva, di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda le popolazioni migratrici, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione.

In particolare in molte specie di uccelli, all'interno di una popolazione, non tutti gli individui abbandonano i siti di svernamento per spostarsi verso i quartieri riproduttivi contemporaneamente, una parte costituita dai maschi adulti che hanno raggiunto la maturità sessuale e uno stato di sviluppo e di nutrizione adeguati per affrontare la dispendiosa fase delle migrazione, partono per primi e raggiungono precocemente i siti di riproduzione. In termini generali questa frazione della popolazione è costituita dagli individui dominanti, caratterizzati da performance migliori e da una fitness riproduttiva più alta.

Un prelievo venatorio che incida su questa frazione determina quindi la perdita di una componente determinante della popolazione, dal punto di vista genetico e demografico.

La migrazione degli uccelli è fenomeno particolarmente complesso, condizionato da numerosi fattori. Ad esempio nell'ambito della medesima area di svernamento popolazioni differenti della stessa specie possono seguire dinamiche differenti. Le popolazioni che nidificano più a nord incominciano generalmente la migrazione pre-riproduttiva più tardivamente.

Gli uccelli che abbandonano un sito di svernamento non necessariamente ritornano verso i siti riproduttivi, in alcuni casi spostamenti sono dovuti all'esaurimento delle risorse trofiche, a disturbi di varia natura o a variazioni climatiche. Popolazioni diverse, della stessa specie,

che svernano alle stesse latitudini (ad esempio in alcune regioni della Spagna e dell'Italia) arrivano ai siti di riproduzione con tempistiche diverse. Inoltre popolazioni più grandi tendono ad avere un arco temporale di migrazione prolungato rispetto alle popolazioni di dimensioni limitate. È stato inoltre dimostrato che i mutamenti climatici registrati negli ultimi decenni stanno determinando un anticipo dei movimenti verso i quartieri di nidificazione.

La situazione è ulteriormente complicata quando popolazioni migratorie e sedentarie coesistono nelle stesse aree di svernamento, come accade per alcune specie nella nostra regione.

A tale proposito si rileva che sul territorio regionale si alternano e si sovrappongono popolazioni migratrici regolari, svernanti e nidificanti di Tordo bottaccio *Turdus philomelos* e Cesena *Turdus pilaris*, migratrici regolari, svernanti, nidificanti e localmente sedentarie nidificanti di Beccaccia *Scolopax rusticola*.

Ciò premesso la determinazione della data esatta d'inizio della migrazione prenuziale è un esercizio complicato, possibile con un certo margine di errore solo disponendo di una serie storica di dati di buona qualità.

In particolare la data precisa d'inizio e fine della migrazione può essere determinata con estrema difficoltà poiché coinvolge un numero limitato di soggetti, se rapportato all'intera popolazione, e richiede quindi un sforzo di campionamento, di raccolta e di analisi, rilevante.

Per le stesse motivazioni la possibilità di individuare date precise riferite al contesto regionale non appare coerente con criteri biologici e tecnici sopra citati; inoltre è accertato che i fronti migratori attraversano l'intero territorio nazionale rapidamente, con differenze di pochi giorni delle date mediane del transito tra regioni del sud e del nord.

Le stesse date individuate nel Progetto di piano faunistico regionale, approvato preliminarmente con DGR 2140 del 14.11.2014, relative alla migrazione prenuziale di Cesena e Tordo bottaccio, sono da considerarsi riferite all'avvio delle fasi migratorie più consistenti ed evidenti e non già all'inizio preciso della fase di migrazione prenuziale, che, come rilevato in precedenza, riguarda la partenza di un numero esiguo di esemplari difficilmente registrabile in assenza di approfondite ricerche. Lo stesso progetto di Piano, nel caso della Cesena, individua le date di inizio e di fine della migrazione descrivendole come "i periodi maggiormente interessati dal flusso migratorio"; si ritiene che lo stesso criterio possa essere utilizzato per l'interpretazione delle date riferite all'altro turdide.

Per la specie Beccaccia i dati riportati negli atlanti regionali sono concordi nell'individuare la migrazione pre-riproduttiva già nel mese di gennaio.

I dati dei prelievi regionali della stagione venatoria 2012/13, rendicontati suddivisi per decenni (in ottemperanza al Decreto interministeriale del 6 novembre 2012) evidenziano come l'ultima decade di gennaio siano stati abbattuti 225 su 8175 beccacce (3,12%), 170 su 3217 cesene (5,28%), e 15 su 15.443 tordi bottaccio (0,097%).

Per le motivazioni sopra esposte, per l'espressione del presente parere (nonché del precedente n. 34816 del 15.12.2014) si è ritenuto opportuno valutare le fonti citate nella bibliografia indicata in calce, ed in particolare il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" e del documento comunitario *Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC- Period of reproduction and pre-nuptial migration of annex II bird species in the 27 EU Member States*, citato nel primo, che di fatto contengono un'analisi delle principali fonti bibliografiche disponibili, rispettivamente a livello nazionale ed europeo.

Tali documenti suggeriscono di interrompere i prelievi il 10 gennaio per i due turdidi e il 31 dicembre per la Beccaccia.


Rispetto ai periodi citati si è scelto di applicare la "decade di sovrapposizione" ammessa dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" al fine di garantire un certo margine di flessibilità, di fatto ritenendo le date

proposte dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sufficienti a garantire il livello minimo di tutela delle specie nella fase pre-riproduttiva.

In rapporto allo stato di conservazione precario della Beccaccia, in moderato declino a livello europeo, si suggerisce di valutare la possibilità di sospendere il prelievo venatorio già a partire dalla fine del mese di dicembre, anche al fine di limitare la mortalità durante le fasi di svernamento, quando le condizioni ambientali diventano più difficili e gli animali risultano più vulnerabili.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore dell'Ufficio studi faunistici
Umberto Fattori



Bibliografia consultata

- ANDREOTTI, A., PIRRELO, S., TOMMASINI, S. & MERLI, F. 2010 - I Tordi in Italia. Biologia e conservazione delle specie del genere *Turdus*. *ISPRA Rapporti*, 123.
[<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/i-tordi-in-italia>]
- BRICHETTI, P. & FRACASSO, G. 2004 - *Ornitologia italiana. Vol. 2 - Tetraonidae-Scolopacidae*. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI, P. & FRACASSO, G. 2008 - *Ornitologia italiana. Vol. 5 - Turdidae-Cisticolidae*. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- COMMISSIONE EUROPEA, 2008 - Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Direttiva "Uccelli selvatici".
[http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_it.pdf]
- COMMISSIONE EUROPEA, 2009 - Key Concepts document on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU.
[http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/reprod_intro.pdf]
- FILACORDA, S., PERCO, F. & PIASENTIER, E. 1997 - Risultati preliminari dell'andamento e della distribuzione degli abbattimenti di Beccaccia (*Scolopax rusticola* L.) nel periodo 1987-1993 nella regione Friuli-Venezia Giulia. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, 27: 523-528.
- FRANZETTI, B. & TOSO, S. 2009 - Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
[<http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Ogm/Documents/SINTESI.pdf>]
- GUSTIN, M., BRAMBILLA, M. & CELADA, C. (eds.) 2010 - *Valutazione dello stato di conservazione dell'avifauna italiana. Volume I Non-Passeriformes*. Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Lega per la Protezione degli Uccelli (LIPU).
[http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/valutazione_avifauna_italiana_volumel.zip]
- GUSTIN, M., BRAMBILLA, M. & CELADA, C. (eds.) 2010 - *Valutazione dello stato di conservazione dell'avifauna italiana. Volume II Passeriformes*. Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Lega per la Protezione degli Uccelli (LIPU).
[http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/valutazione_avifauna_italiana_volumell.zip]
- ISPRA, 2010 - *Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
[<http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Ogm/Documents/linee%20guida%20cal%20ven.pdf>]
- PARODI, R. (a cura di) 1999 - Gli uccelli della provincia di Gorizia. *Mus. friul. St. nat. Udine. Pubblicazione n. 42*.

- PARODI, R. 2004 – *Avifauna in provincia di Pordenone*. Provincia di Pordenone, Pordenone.
- RAFVC, DIREZIONE C. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI, SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE – L.R. 6/2008, art 8. – DGR 2140/2014 - Progetto di piano faunistico regionale. Approvazione preliminare.
- SORRENTI, M. 2012 – *La migrazione pre nuziale della Cesena Turdus pilaris in regione Veneto in relazione alla data di chiusura della stagione venatoria*. Federazione Italiana della Caccia. Ufficio Avifauna Migratoria.
- SORRENTI, M. 2014 – *Migrazione pre nuziale di Tordo bottaccio e Cesena in regione Friuli Venezia Giulia e date di chiusura della caccia in riferimento ai documenti europei*. Federazione Italiana della Caccia. Ufficio Avifauna Migratoria.
- SPINA, F., MASSI, A., MONTEMAGGIORI, A. & BACCETTI, N. 1993 - Spring migration across Central Mediterranean: general results from the 'Progetto Piccole Isole'. *Die Vogelwarte*, 37 (Sonderheft): 1-94.
- SPINA, F. & VOLPONI, S. 2008 – *Atlante della migrazione degli uccelli in Italia. 1. non-Passeriformi*. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 800pp.
[<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-di-pregio/atlante-della-migrazione-degli-uccelli-in-italia>]
- SPINA, F. & VOLPONI, S. 2008 – *Atlante della migrazione degli uccelli in Italia. 2. Passeriformi*. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632pp.
[<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-di-pregio/atlante-della-migrazione-degli-uccelli-in-italia>]
- ZACCHICNA, M., SUSMEL, P., FABRO, C. & FILACORDA, S. 20?? – *Sima dell'evoluzione del passaggio migratorio in Friuli Venezia Giulia ed in Nord Italia per i turdidi*. Università di Udine, Dipartimento di Scienze agrarie e Ambientali.

RAFUF

Amministrazione competente:	Direzione c. infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
Unità organizzativa:	Servizio tutela del paesaggio e biodiversità – Ufficio studi faunistici
Responsabile del procedimento:	Umberto Fattori - tel. 0432 555660

Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici,
universita'

Prot. n. 0006706 / P
Data 13/03/2015
Class TBP

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ	
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità	paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 144 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Servizio valutazioni ambientali
ambiente@certregione.fvg.it

Servizio caccia e risorse ittiche
agricoltura@certregione.fvg.it

oggetto: parere relativo al progetto di piano faunistico regionale approvato con deliberazione
2624 del 30.12.2014

Con nota n. 1261 del 31 dicembre 2014, codesto Servizio caccia e risorse ittiche ha comunicato
l'avvio delle consultazioni pubbliche per la Valutazione ambientale strategica (VAS) del progetto
di piano faunistico regionale (di seguito PFR), di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Analizzata la documentazione adottata con la Deliberazione giunta n. 2024 del 30.12.2015
(Progetto di Piano faunistico regionale, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica), si osserva
quanto segue.

Capitolo 3 Quadro normativo di riferimento

Si suggerisce di inserire il riferimento ai seguenti atti: Strategia nazionale per la biodiversità,
approvata nel 2010 ai sensi dall'articolo 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica;
Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive; Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, noto
anche come AEWA, a cui l'Italia ha aderito formalmente con la legge 6 febbraio 2006, n.66.

Capitolo 6 Uccelli

Il paragrafo 6.1.3 "Prelievo venatorio" precisa che "Il Distretto venatorio n. 12 Laguna abbatte
mediamente ogni anno più della meta degli Anatidi prelevati a livello regionale. In diverse aree
della regione il numero di uccelli abbattuti supera spesso quello dei censiti a meta inverno.
Trattandosi di specie migranti, dallo status difficilmente valutabile in termini complessivi, è per
ora arduo fornire un giudizio sulla sostenibilità, specie per specie, del prelievo effettuato."

In considerazione del fatto che una porzione rilevante del DV 12 ricade all'interno della ZSC e ZPS
"Laguna di Marano e Grado" e che molte specie di anatidi migratori risultano tutelate dalla
Direttiva 2009/147/CE o sono importanti e caratterizzanti da un punto di vista ecologico la
laguna, si ritiene che tale pressione debba necessariamente essere mitigata attraverso alcuni
accorgimenti.

Relativamente agli effetti dell'attività venatoria, numerose indicazioni suggeriscono che per
alcune specie gregarie (la maggior parte degli anatidi e vari limicoli), specialmente durante il
periodo della migrazione e dello svernamento, l'impatto provocato dal fattore "disturbo venatorio"
possa essere più rilevante rispetto a quello provocato dall'abbattimento diretto. Tale impatto può

essere adeguatamente contenuto attraverso le misure già individuate dal redigendo Piano di gestione:

1. riduzione del numero di soci assegnati alle Riserve di caccia di Grado e di Marano (attraverso una riduzione, già prevista, che porti progressivamente rispettivamente a 80 e 40 soci) e riduzione del numero di inviti per socio ad un massimo di 2 all'anno;
2. l'area lagunare deve essere suddivisa in quattro settori omogenei. La Riserva di Marano costituisce un settore unico, mentre la Riserva di Grado deve essere suddivisa in 3 settori. Ogni settore può accogliere un numero massimo di 40 appostamenti fissi (per l'individuazione delle zone si può fare riferimento ai documenti pubblicati sul sito regionale (<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA39/?style=print>);
3. all'interno dei settori citati sono definite le aree di rispetto in cui si deve minimizzare il disturbo agli stormi degli anatidi e limicoli in sosta e alimentazione e non si possono realizzare appostamenti, per una superficie pari a circa 1.000 ha complessivamente. L'identificazione e la perimetrazione di tali aree è definita annualmente nei Regolamenti di fruizione venatoria;
4. l'attività venatoria non è consentita nelle parti di AFV interne al sito N2000 la cui superficie è inferiore a 1 ha;
5. per le AFV aventi superfici superiori a 1 ha all'interno del SIC/ZPS, l'attività venatoria è consentita per due uscite settimanali (sabato e domenica) nel periodo ottobre – novembre e solo la domenica nel periodo dicembre – gennaio;
6. divieto dell'utilizzo di piombo, anche nichelato; il sottile strato di nichel (esso stesso tossico) che ricopre la munizione, ritarda ma non impedisce la formazione dei sali di piombo all'origine del fenomeno del saturnismo; il divieto di utilizzo del piombo nichelato pertanto deve essere esteso a tutte le zone dove vige il divieto di utilizzo del piombo.

L'adozione di tempi e modi di prelievo differenziati per le diverse specie di anatidi, della Folaga (*Fulica atra*) e dei limicoli, rappresenta un elemento critico a causa del disturbo prolungato particolarmente evidente nei confronti di tali specie, che hanno abitudini fortemente gregarie e formano spesso stormi polispecifici. Inoltre, nella prima metà di settembre, altre fonti di disturbo legate alla fruizione turistica dell'area lagunare (ad es. diportismo) possono sommarsi al disturbo causato dall'attività venatoria.

Al fine di minimizzare possibili errori derivante dal riconoscimento e limitare il disturbo, si ritiene pertanto che l'apertura della caccia alle seguenti specie Codone *Anas acuta*, Marzaiola *Anas querquedula*, Mestolone *Anas clypeata*, Alzavola *Anas crecca*, Canapiglia *Anas strepera*, Fischione *Anas penelope*, Moriglione *Aythya ferina*, Folaga *Fulica atra*, Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, Porciglione *Rallus aquaticus*, Beccaccino *Gallinago gallinago*, Beccaccia *Scolopax rusticola*, Frullino *Lymnocyptes minimus*, Pavoncella *Vanellus vanellus* debba essere uniformata in un'unica data al 1° ottobre nelle ZPS classificate quali "zone umide" ai sensi dell'allegato A, riferito all'articolo 4, del D.P.Reg. 301/07 recante Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) - G.U. 6 novembre 2007, n. 258).

Un altro fattore che può condizionare sensibilmente lo stato di conservazione delle specie acquatiche e le dinamiche ecologiche dei siti umidi è rappresentato dalla pratica del foraggiamento. Lo stesso Piano, al paragrafo 5.1.2.1 "Gestione delle specie e prelievo sostenibile", prevede che un maggiore controllo ed una riduzione dell'utilizzo del foraggiamento in ambito lagunare siano auspicabili nell'ottica di creare aree di rifugio con disponibilità trofica naturale e un regime di caccia limitato che consenta una distribuzione omogenea degli uccelli acquatici. Le Misure di conservazione sito specifiche della regione biogeografica continentale prevedono il divieto di foraggiamento intensivo destinato al sostentamento. Si ritiene, pertanto, che il Piano debba prevedere un adeguato sistema di monitoraggio delle quantità e tipologie di alimento somministrato (attraverso l'istituzione di un apposito registro per ogni Istituto di gestione dove

siano annotati tali dati). Tale sistema di monitoraggio deve consentire, entro cinque anni, di arrivare alla definizione di quantità massime (per istituto di gestione) oltre le quali il foraggiamento diviene "di sostentamento".

Sempre per quanto attiene i calendari venatori degli uccelli, si rileva che il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" e il documento comunitario *Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC- Period of reproduction and pre-nuptial migration of annex II bird species in the 27 EU Member States*, prevedono di interrompere la caccia alle specie Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena (*Turdus pilaris*) il 10 gennaio, e il 31 dicembre alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*), al fine di evitare che i prelievi incidano sulle popolazioni nelle sulle fasi di migrazione prenuziale. Applicando la "decade di sovrapposizione" ammessa dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" che permette di applicare un certo margine di flessibilità, anche in relazione allo stato di conservazione favorevole dei due turdidi, si ritiene che la caccia debba essere interrotta il 20 gennaio, come peraltro indicato con l'intervento sostitutivo operato dal Consiglio dei Ministri.

In rapporto allo stato di conservazione precario della Beccaccia, in moderato declino a livello europeo, si suggerisce di sospendere il prelievo venatorio il 31 dicembre, anche al fine di limitare la mortalità durante le fasi di svernamento, quando le condizioni ambientali diventano più difficili e gli animali risultano più vulnerabili; il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), succitato, fissa la data di apertura della caccia alla Beccaccia al 1 ottobre.

Il paragrafo **6.1.3 Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)** evidenzia come la specie sia in declino a livello europeo, classificata SPEC 3. La specie in Europa risulta in forte calo sia se si considera nel lungo periodo (-3,9% di variazione media annua tra il 1980 e il 2011) sia ad una scala temporale più ridotta (-1,21% tra il 1990 e il 2011). A livello regionale l'andamento di popolazione della specie nei 14 anni di indagine del Progetto MITO2000 ha registrato un incremento moderato con una variazione media annuale pari al + 8,35%. In via cautelativa si suggerisce di limitare il numero di giornate di caccia. L'Ispra indica di limitare il numero di giornate di caccia a tre nel mese di settembre e di fissare un caniere giornaliero massimo e stagionale rispettivamente di 5 e 20 capi.

Il paragrafo **6.2.1.4 Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)** tratta una specie caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole, in declino in Europa, classificata SPEC 3, inserita nella Lista rossa nazionale. Si ritiene che il Piano faunistico regionale (ai sensi dell'articolo 8, c. 1 lettera c) della LR 6/08) debba farsi carico di individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat, in particolare dando precise indicazioni circa l'applicazione delle Misure di conservazione sito specifiche che impongono l'identificazione dei prelievi tramite contrassegno e assegnazione nominale dei capi ai cacciatori.

Il paragrafo **6.2.2.1 Coturnice (*Alectoris graeca*)** tratta una specie caratterizzata da uno stato di conservazione particolarmente precario a livello regionale e in declino a livello europeo. Si ritiene che tale specie debba essere permanentemente esclusa dall'elenco delle specie cacciabili poiché appare improbabile che il declino sia reversibile nell'arco temporale di validità del Piano.

Il paragrafo **6.2.2.4.2 Fagiano comune (*Phasianus colchicus*)** individua gli obiettivi generali di gestione di tale specie che dovrebbe essere finalizzata alla protezione e all'incremento di popolazioni naturali autosufficienti, ristabilendo un miglior equilibrio tra produttività naturale e prelievo venatorio. Il capoverso procede precisando che tale obiettivo va perseguito attraverso la riduzione progressiva delle immissioni durante il periodo venatorio (con l'esclusione delle Aziende agri-turistico-venatorie e Zone cinofile), la razionalizzazione delle immissioni primaverili-estive (in alcuni casi superano di 8 volte la consistenza pre-riproduttiva e raggiungono valori di oltre 150 fagiani/km²). Nel rapporto ambientale sia le immissioni a fini di ripopolamento che per le finalità "pronta caccia" sono classificate "con effetti diretti sull'obiettivo di sostenibilità, a scala regionale e con frequenza costante oppure di lunga durata o permanente per il "pronta caccia". Tale pratica

comporta rischi legati alla possibilità di trasmettere agenti eziologici o parassitari ad altre specie e in generale altera il ciclo ecologico degli ecosistemi attraverso l'immissione di fonti trofiche di facile utilizzo (soggetti allevati dotati di scarsa fitness ambientali e privi di comportamenti anti-predatori).

Ciò premesso il capoverso 10.2.1 "Individuazione delle modalità per il prelievo "pronta caccia" nei vari istituti di gestione" e il capoverso 14. "Criteri per la definizione dei programmi di immissione della fauna" non sembrano offrire forme di regolamentazione efficaci al raggiungimento degli obiettivi gestionali enunciati e funzionali alla mitigazione degli impatti rilevati.

In particolare, anche in relazione alla differente finalità, si ritiene che la disciplina delle immissioni a fini di ripopolamento debba essere distinta chiaramente dalla regolamentazione del "pronta caccia". Le cosiddette "operazioni di ripopolamento", distinte dai "progetti di ripopolamento" nel documento, si ritiene siano assimilabili per finalità al "pronta caccia".

I ripopolamenti dovrebbero essere concepiti come interventi temporanei volti al consolidamento di popolazioni naturali che si autosostengano a lungo termine. In tale ottica appare opportuno interrompere o limitare la caccia negli istituti di gestione che eseguono detti interventi, nelle zone dell'istituto vocate per la specie, prevedendo l'immissione di individui idonei (soggetti provenienti da allevamenti che utilizzano riproduttori di cattura provenienti ZRC regionali), dotati di adeguata *fitness* ambientale, metà dei quali di sesso femminile. Qualora sia ritenga indispensabile mantenere un prelievo minimo anche durante le fasi di ripopolamento, in una porzione limitata e poco vocata della Riserva, il divieto di caccia alla femmina appare una misura con un significato "ecologico" relativo, ma di immediata e facile applicazione pratica per contenere i prelievi complessivi. In relazione all'ecologia e alla biologia della specie, ai potenziali rischi e alla presenza di altre risorse alternative disponibili, non appare opportuno prevedere ripopolamenti negli istituti di gestione ricadenti nella Zona faunistica delle Alpi, con l'esclusione delle aree di pianura localizzate a bassa quota.

Si ritiene che le immissioni pronta caccia nelle Riserve di caccia debbano essere progressivamente diminuite (la progressività è funzionale a raggiungere un buon livello di accettazione della misura da parte del mondo venatorio e nel contempo evitare che una eccessiva pressione venatoria si rivolga repentinamente verso altre specie di maggiore interesse conservazionistico e cinegetico), fino ad azzerarsi nel corso del tempo negli istituti che accolgono popolazioni naturali o che ospitano ambiti vocati, proseguendo peraltro un percorso gestionale già avviato con successo nel corso degli ultimi anni, attraverso l'applicazione di una riduzione del 10% annuo. Si ritiene che il mantenimento dell'immissione di un numero minimo di individui (dell'ordine di qualche individuo ogni 100 ha di superficie ASP) sia ammissibile solo negli istituti localizzati al di fuori della Zona faunistica delle Alpi, e nelle aree di pianura a bassa quota degli istituti ricadenti in detta zona.

Al paragrafo **6.6.3.5 Prevenzioni di gravi danni alle produzioni ittiche** il Piano prevede che il numero massimo di cormorani (*Phalacrocorax carbo*) prelevabili sia calcolato in ragione del 10% dei soggetti svernanti censiti presso i dormitori nel mese di gennaio dell'anno precedente (censimenti IWC). In particolare, per quanto attiene il prelievo finalizzato a contenere il possibile impatto sulle specie d'acqua dolce di interesse per la pesca sportiva o le specie oggetto di tutela che popolano le acque interne, la percentuale dovrebbe essere calcolata sul numero di individui che occupano i dormitori localizzati a distanze superiori a 15 km dalla costa. Studi recenti dimostrano infatti che i cormorani che utilizzano questi dormitori si alimentano quasi esclusivamente di specie ittiche di acque dolci interne. Analogamente, le deroghe concesse per limitare i danni in ambito lagunare e costiero, dovrebbero essere calcolate facendo riferimento ai contingenti censiti entro i 15 km dalla costa.

Il paragrafo **6.15.1.4.2 Allodola (*Alauda arvensis*)** evidenzia come lo stato di conservazione della specie sia precario e necessiti di un piano di conservazione a livello nazionale che preveda la sospensione o la limitazione dell'attività venatoria (14.253 soggetti abbattuti nell'annata venatoria 2013/14 a fronte di circa 26.000 nel 2010/11 e 52.000 nel 2005). Dati più recenti evidenziano che nel periodo 2000-2013 la specie risulta in moderato declino a livello nazionale (diminuzione media annua del 4%); a livello europeo l'Allodola è diminuita del 51% dal 1980 al

2011. La specie è inserita nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti nazionale, ed è classificata da alcuni autori in cattivo stato di conservazione e a rischio di estinzione locale.

Nelle more dell'approvazione di detto piano, si ritiene necessario provvedere alla limitazione del calendario venatorio, posticipando l'apertura della caccia al mese ottobre e limitando i carneri giornaliero e stagionale a 10 e 50 capi.

Capitolo 7 Mammiferi

Paragrafo 7.2.1 Nutria (*Myocastor coypus*)

La specie è alloctona e potenzialmente impattante sui delicati ecosistemi umidi presenti in regione nonché gravemente dannosa per alcune attività antropiche.

La recente modifica normativa all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ha equiparato la specie a topi, ratti, talpe e altre arvicole escludendola dall'ambito di applicazione della legge 157/92 stessa. In relazione ai potenziali impatti che tale specie può arrecare si reputa opportuno che il Piano faunistico regionale individui la possibile strategia regionale di contenimento della popolazione alla luce del nuovo status giuridico e del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Paragrafo 7.4.3.1.2 Muflone (*Ovis orientalis*)

Si tratta di una specie alloctona potenzialmente impattante o competitrice con entità autoctone, di cui il Piano prevede di evitare l'espansione, soprattutto all'interno delle aree protette. Si ritiene pertanto che la gestione venatoria di tale specie non debba essere assoggettata alle "Indicazioni generali per la pianificazione del prelievo degli ungulati" di cui al paragrafo 14.7.2, che prevedono meccanismi conservativi di riduzione del prelievo nel caso del mancato raggiungimento di elevate percentuali di completamento del piano di abbattimento.

Capitolo 13 Criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani venatori distrettuali, strategie e obiettivi faunistici

Il paragrafo **13.3.1 Zone cinofile** prevede che la presenza delle Zone cinofile di cui all'articolo 25 c. 1 della LR 6/08 non sia compatibile in aree individuate dalla Rete natura 2000. Il Piano faunistico regionale tuttavia individua due Zone cinofile, Soleschiano (ZC02) e Zuccola Meduna (ZC03) che ricadono rispettivamente in piccola parte (ZC02) o totalmente (ZC03) all'interno della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisona e all'interno della ZPS IT3311001 Magredi di Pordenone. Nel secondo caso (ZC03) l'area è interessata dalla presenza di habitat di interesse comunitario (62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale) e dalla presenza e nidificazione di specie ornitiche di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" o comunque di interesse conservazionistico.

Ai sensi dell'art. 4 bis del D.P.Reg. 301/07 recante Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, "Nelle zone cinofile di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 6/2008, il cui territorio è compreso nei perimetri di ZPS individuate successivamente alla loro istituzione, le attività di cui all'articolo 4, comma 1, possono compiersi in conformità a quanto previsto dall'autorizzazione di istituzione sino alla scadenza della medesima. È fatta salva la possibilità di rinnovo dell'autorizzazione per le zone cinofile sottoposte a procedura di valutazione positiva".

Ciò premesso si rileva che il rapporto ambientale non contiene elementi sufficienti per assoggettare l'attività condotta nei due istituti ad una accurata valutazione. Si chiede pertanto che tale documento sia accuratamente integrato con gli elementi elencati nella scheda 3 dell'allegato B della DGR 1323/2014.

Si rileva che il Piano omette di trattare importanti specie di interesse comunitario, anche prioritarie, quali Orso bruno (*Ursus arctos*), Lince eurasiatica (*Lynx lynx*), Lupo (*Canis lupus*), Lontra (*Lutra lutra*), Sciacallo dorato (*Canis aureus*), non fornendo alcuna indicazione sulle strategie regionali di gestione e sulla mitigazione dei potenziali impatti esercitati dall'attività venatoria o da altre attività antropiche su tali popolazioni. Si evidenzia in particolare che la specie Lince eurasiatica e la specie Orso bruno sono caratterizzate da uno stato di conservazione a livello nazionale regionale non favorevole o cattivo, mentre il Lupo è una specie che recentemente è ricomparsa localmente dopo quasi un secolo di assenza e, in relazione al potenziale pesante impatto sulla zootecnia, richiede l'elaborazione di strategie gestionali adeguate, con particolare riferimento alle procedure di prevenzione e indennizzo dei danni. Inoltre il documento 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020" contiene alcune indicazioni che richiedono di valutare eventuali modifiche al D.P.Reg. 128/09 (Art. 11 LR 6/2008).

Inoltre, poiché la specie Lince è stata oggetto di un recente programma di ripopolamento a livello regionale; interrotto a seguito del peggioramento del livello di accettazione della specie da parte del mondo venatorio, appare opportuno che il Piano valuti gli esiti di tale progetto e le prospettive future di iniziative analoghe, peraltro previste nell'ambito di progetti comunitari (in attesa di valutazione ed eventuale approvazione), di cui l'amministrazione regionale figura tra i partner.

Si ritiene pertanto che, al fine di escludere un effetti negativi significativi nelle aree N2000 sulle specie e sugli habitat oggetto di tutela, il documento debba essere modificato sulla base delle indicazioni sopra descritte.

Cordiali saluti.

Il Responsabile delegato di PO
arch. Pierpaolo Zanchetta
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/
2005

RAFUF

Amministrazione competente:	Direzione c. infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
Unità organizzativa:	Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
Responsabile del procedimento:	arch. Pierpaolo Zanchetta
Responsabile dell'istruttoria:	dott. Umberto Fattori - tel. 0432 555660 - 3351094304